



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINDE AUTONOME
25/56/CUFS/C8-C15

**POSIZIONE SUL BANDO N. 7/2025 PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI
ATTUATI A LIVELLO TERRITORIALE FINALIZZATI AD ASSICURARE, IN VIA
TRANSITORIA, AI SOGGETTI DESTINATARI, ADEGUATE CONDIZIONI DI
ALLOGGIO, VITTO E ASSISTENZA SANITARIA E, SUCCESSIVAMENTE, LA
PROSECUZIONE DELL'ASSISTENZA E DELL'INTEGRAZIONE SOCIALE**

**Parere, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 16 maggio 2016**

Punto Fuori sacco) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province esprime parere favorevole sulla nuova stesura del bando del 21 maggio 2025, con la richiesta di tenere conto delle seguenti osservazioni:

- Art.15: semplificare la erogazione dei finanziamenti nel caso il progetto sia presentato ai soggetti indicati alle lettere a) e b) art. 3 del bando (Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano; Comuni, Città metropolitane, Comunità montane, unioni di Comunità montane, unioni di Comuni e loro consorzi) lasciando le erogazioni per tranche solo nel caso di presentazione dei progetti da parte dei soggetti di cui alla lettera c) del bando ossia soggetti privati.
- Opportunità di inserire un punteggio nella valutazione complessiva dei progetti, per l'esperienza maturata nella gestione dei progetti antitratta.
- Al fine di garantire una continuità con altre misure sperimentali ed iniziative connesse ai temi dello sfruttamento lavorativo, si segnala l'opportunità di inserire nelle finalità anche un riferimento esplicito all'integrazione socio-lavorativa.
- Per favorire una maggiore copertura territoriale delle progettualità, sarebbe opportuno includere fra i soggetti beneficiari che potranno presentare i progetti anche le associazioni di comuni e le ANCI regionali.
- all'art. 1 (p.1) aggiungere (terza riga) "finalizzati ad assicurare ai soggetti destinatari le attività di contatto in presenza o mediante telefoni/social work o altre modalità online, l'emersione ... etc."
- all'art. 2 (pp. 1-2), aggiungere: "sono destinatari dei progetti le persone straniere e i cittadini ... vittime dei reati previsti dagli artt. 600 e 601 del codice penale (e prevedere anche per gli adulti - oltre che per i minori - la possibilità di essere "adescate e assoggettate a distanza mediante dispositivi online", come prevedono anche gli artt. 600 ter e 600 quarter che sanciscono reati connessi ai reati-spia che possono coinvolgere

vittime/potenziati vittime di tratta). Persone, cioè costrette ad esercitare la prostituzione in strada e nelle case/appartamenti e in qualsiasi altro luogo al chiuso utilizzando, costrittivamente, gli annunci o altri dispositivi digitali per offrire servizi sessuali non volontariamente” ... et.

- all'art. 3 (p.2), prevedere che nei partenariati possa essere inclusa (come valore aggiunto del progetto e in questi casi di co-progettazione) la Polizia postale – nelle sue articolazioni regionali/provinciali – in modo che nasca una interlocuzione con le strutture erogatrici di servizi di protezione e con le istituzioni locali/regionali titolari dei progetti antitratta.
- all'art. 4 (pp. 3-4), laddove vengono elencate le attività che i progetti antitratta devono realizzare (cfr. art. 4, comma 1 – lettera a,b,c,d. - e comma 2 – lettera a,b,c,d), specificare, aggiungendo, al punto a) “attività di primo contatto ...da effettuarsi in presenza (con le Unità di strada e altre modalità vis a vis) o mediante l'utilizzazione delle informazioni che vengono postate negli annunci che promuovono le persone esercitanti la prostituzione”. E al comma 1, punto g), prevedendo l'uso delle “nuove tecnologie” non soltanto per la formazione delle vittime, ma anche per promuovere, da parte dei servizi antitratta, azioni di collegamento con le vittime/potenziati vittime che si offrono postando annunci nei siti web dedicati. Nonché, al comma 3, prevedere l'obbligatorietà di azioni di sistema per rinforzare gli interventi locali mediante scambi e pratiche comuni per affrontare le sfide che pone l'esercizio della prostituzione involontaria online.
- all'art. 6 (p 5), prevedere una estensione del Sistema Informatizzato per la Raccolta di informazioni sulla tratta (SIRIT) in modo da conteggiare anche le prese in carico determinate da rapporti scaturiti da interventi effettuati online da parte delle strutture antitratta.
- All'art. 9 (p. 7), comma 1, punto c) riconoscere tra le spese ammissibili “mezzi e attrezzature per interventi di svolgere mediante dispositivi informatici/social work e similari digitali per contatti on line con le vittime/potenziati vittime.
- all'art. 12 (p.9), prevedere nei “criteri di indicazioni per la valutazione” – oltre alla copertura operativa dell'ambito territoriale di riferimento” anche “la costruzione di un sistema di contatto mediante dispositivi digitali” in modo da monitorare a livello regionale i siti web, le informazioni postate e gli interventi di sollecitazione verso le vittime/potenziati vittime ad usare i servizi territoriali, anche con forme di accompagnamento e protezione sociale. Va da sé che tale copertura necessita sia un punteggio specifico per valorizzare l'innovatività che ne deriva. Ad esempio, inserendo nell'Area 1 – Impatto quanti-qualitativo ... etc. anche le persone destinatarie dell'intervento contattate online.
- All'art. 14 (p.12), inserire “anche i dati che si acquisiranno mediante l'intervento online sono connessi al “Codice in materia di protezione dei dati personali” delle persone con le quali si entrerà in contatto a fini di protezione sociale.

Roma, 29 maggio 2025

